



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Prot. n. 577/20 Lepr.

Genova, 27 luglio 2020

Provvedimento organizzativo: modalità di partecipazione dei condannati detenuti alle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Genova ai sensi dell'art. 221 comma 9 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34

Il Presidente,
rilevato:

- che ai sensi dell'art. 221 comma 9 l. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34, fino al 31 ottobre 2020, la partecipazione alle udienze dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, già individuati dal Ministero nella piattaforma TEAMS di Microsoft;
- che l'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- che il consenso del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

ritenuto:

- che il presente provvedimento abbia valenza per le udienze successive al 31 luglio 2020, essendo già state disciplinate le modalità di partecipazione alle udienze sino a tale data e restando quindi validi gli affetti di detta disciplina ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. n. 70 del 2020;

considerato:

- che la normativa in esame nulla dispone in merito alle modalità di partecipazione alle udienze con riferimento ai difensori ed ai soggetti in posizione giuridica diversa dallo stato di detenzione in carcere, sicchè per tali soggetti sono da ritenersi valide le modalità ordinarie di partecipazione alle udienze, ferma restando per i difensori la facoltà prevista nelle linee guida adottate dal Tribunale il 30 marzo 2020 di concerto con gli Organismi forensi, di richiedere la partecipazione alle udienze mediante collegamento da remoto, sempre che tale modalità sia possibile;

Tutto ciò premesso

dispone


- che almeno 5 giorni prima della udienza il detenuto che intenda parteciparvi mediante collegamento audiovisivo dia il consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale a che la partecipazione all'udienza avvenga con tali modalità;
- che in mancanza di consenso del detenuto alla partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo ed in presenza di richiesta di partecipare all'udienza, sia disposta la traduzione del detenuto in udienza;
- che il difensore almeno 5 giorni prima della udienza comunichi alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza la richiesta di partecipare all'udienza mediante collegamento da remoto, intendendosi che in mancanza di richiesta la partecipazione avrà luogo con le forme ordinarie.

Il presente provvedimento è esecutivo in data successiva al 31 luglio 2020.

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e del Distretto, alla Camera Penale Ligure.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ex art. 44 circ. CSM sulle tabelle anno 2017/2019.


Il Presidente
Gaetano Brusa

